

## AS1035 - MODIFICA DELLE MODALITA' DI PUBBLICIZZAZIONE DEGLI ESITI DEL MERCATO A TERMINE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Roma, 26 febbraio 2013

Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti

L'Autorità, nella adunanza del 13 febbraio 2013, ha esaminato la richiesta di parere pervenuta lo scorso 11 gennaio in merito alla compatibilità con la normativa a tutela della concorrenza di una richiesta formulata del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito, GME), società interamente pubblica che gestisce i mercati dell'energia, relativa a nuove modalità di pubblicazione giornaliera, ancorché in forma anonima, dei dati relativi ai singoli contratti scambiati sul c.d. "mercato a termine" dell'energia elettrica (di seguito anche MTE).

Questa Autorità, nell'aprile 2009 (cfr. AS632), aveva valutato con qualche preoccupazione la modifica apportata con la legge n. 2/09 (ed attuata con il D.M. 29 aprile 2009) che aveva ridotto da dodici mesi a sette giorni il periodo di tempo trascorso il quale veniva meno la riservatezza sulle informazioni disaggregate relative alle singole offerte presentate sui mercati dell'energia (nome dell'operatore che ha effettuato l'offerta, unità produttiva, prezzo, quantità, ecc.). In particolare, pur riconoscendo l'effetto positivo legato al maggiore ruolo di controllo da parte dei consumatori finali che una trasparenza rinforzata dei mercati avrebbe potuto arrecare (rendendo possibile una più incisiva attività di monitoraggio di possibile abusi), l'Autorità sottolineava il fatto che, in un contesto oligopolistico quale quello riscontrato nel settore della generazione elettrica, tale maggiore trasparenza avrebbe anche potuto operare nella direzione di rafforzare gli incentivi alla collusione a disposizione delle imprese.

La richiesta di parere del GME riguarda esclusivamente il mercato a termine MTE dove domanda ed offerta si incontrano per negoziare contratti con consegna a uno/tre/dodici mesi. In particolare, la proposta del GME sarebbe di rendere accessibili in tempo reale agli operatori i dati relativi ai singoli scambi conclusi su MTE, con indicazione del volume e del prezzo, garantendo in ogni caso l'anonimato degli operatori che hanno concluso i contratti. Verrebbe dunque mantenuta la riservatezza sul nominativo delle imprese per i sette giorni previsti dalla normativa vigente.

La modifica nel regime di pubblicazione dei dati relativi alle offerte su MTE viene giustificata dal GME sulla base di esigenze specifiche del mercato a termine, nonché di alcune richieste formulate in tal senso da partecipanti al mercato, sia di tipo finanziario (abituati sui mercati azionari a conoscere in tempo reale le quantità e i prezzi scambiati per ogni singolo contratto su una data azione), sia di operatori elettrici (interessati ad essere informati pienamente sull'andamento dei singoli contratti per definire meglio le proprie strategie di copertura). Il GME ritiene che tale modifica garantirebbe una maggiore trasparenza del mercato stesso e ne favorirebbe la liquidità, con conseguenti benefici per il complessivo mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e per l'intero Sistema.

Sotto un profilo *antitrust*, la proposta di modifica non appare particolarmente preoccupante. Assume rilievo, in particolare, il fatto che la *disclosure* quotidiana che il GME intende porre in essere non riguarda il nominativo delle imprese interessate, né informazioni dalle quali si possa agevolmente risalire a tale identità. Gli operatori del MTE (20 a fine 2012 ma in crescita), dunque, non potranno automaticamente dedurre dai dati di un singolo contratto chi sia il soggetto che lo ha posto in essere e, dunque, in un contesto di "*enforcement*" di un meccanismo collusivo, non potranno giovare di questa informazione per ottimizzare la propria strategia di offerta (o porre in essere una rappresaglia di fronte ad un supposto comportamento deviante). Tenuto conto del numero di operatori del mercato, la non identificabilità delle controparti della transazione conclusa appare, inoltre, scongiurare un aumento delle opportunità di coordinamento rispetto alla situazione corrente. Al tempo stesso, la modifica, allineando le modalità di *disclosure* delle informazioni sugli scambi conclusi a quelle tipiche dei mercati finanziari e, in particolare, delle piattaforme concorrenti per la contrattazione a termine, rappresenterebbe un elemento idoneo a rendere più agevole la partecipazione al mercato a termine dell'energia, aumentandone ancora la liquidità e rendendo, pertanto, i segnali di prezzo provenienti dal MTE sempre più significativi del vero costo a termine dell'energia elettrica in Italia.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

L'Autorità ringrazia per l'attenzione dimostrata nei confronti della propria attività istituzionale.

p. IL PRESIDENTE

*Piero Barucci*